



Unione dei Comuni “Paestum Alto Cilento”

Agropoli - Capaccio Paestum - Cicerale – Giungano - Laureana C.to - Lustra – Ogliastro C.to - Prignano -
Perdifumo C.to – Rutino – Torchiara – Albanella

DECRETO PRESIDENZIALE N. 1/2023 dell'11/01/2023

Oggetto: Nomina Responsabili dei Servizi anno 2023

IL PRESIDENTE

Considerato che con l'entrata in vigore del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122, è iniziato un percorso normativo diretto ad accelerare la gestione associata delle funzioni dei Comuni di minore dimensione, prevedendo che le funzioni fondamentali dei Comuni previste dall'articolo 21 comma 3 della Legge n. 42/2009 sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nell'ambito della normativa regionale ed entro il termine indicato dalla stessa normativa;

Dato atto che l'art. 16 del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni nella Legge 14 settembre 2011 n. 148, ha introdotto ulteriori significative trasformazioni nell'ambito delle autonomie locali e in particolare, per quanto riguarda le gestioni associate, stabilisce che le funzioni fondamentali di cui all' art. 21 della Legge n. 42/2009 sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione di Comuni, da parte dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti;

Ritenuto che tale disciplina attribuisce rilevanza alla ineludibile esigenza di rafforzare, valorizzare ed incrementare l'effettivo esercizio associato delle funzioni e dei servizi di competenza dell'Unione che sta a monte del processo di riforma del sistema delle autonomie locali;

Letti:

- l'art. 30, comma 5 dello Statuto dell'Unione il quale prevede che i Responsabili degli Uffici e dei Servizi sono nominati dal Presidente;
- l'art. 50, comma 10 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina il conferimento delle funzioni dirigenziali;
- l'art. 32 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale al comma 4 dispone che alle Unioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni;

Preso atto che:

- l'art. 13 c. 1 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 stabilisce che “1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato: a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum. 2. Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all'art. 14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D, la presente disciplina si applica: a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B; b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nella categoria C. 3. Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all'art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL”;
- l'art. 14 c. 1 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 stabilisce che “Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità”;
- l'art. 14 c. 2 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 stabilisce che “per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D”;
- l'art. 15 c. 1 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 stabilisce che “Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario”;
- l'art. 15 c. 2 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 stabilisce che “L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza, acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento”;
- l'art. 17 c. 6 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 stabilisce che “Nelle ipotesi di conferimento di incarico di posizione organizzativa, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dagli artt. 13 e 14 del CCNL del 22/1/2004, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:

- l'ente di provenienza continua a corrispondere le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti, riproporzionate in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con onere a proprio carico;
 - l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base alla graduazione della posizione attribuita e dei criteri presso gli stessi stabiliti, con riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa;
 - al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, i soggetti di cui al precedente alinea possono altresì corrispondere con oneri a proprio carico, una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita ai sensi del precedente alinea, di importo non superiore al 30% della stessa;
- l'art. 23 del d.lgs. 75/2017 prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
 - l'art. 13, comma 3, del CCNL Funzioni Locali 2019 - 2021 dispone che *“gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del presente Titolo sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza”*;
 - l'orientamento ARAN CFL 178 precisa che *“gli incarichi di posizione organizzativa in essere, rimarranno tali fino al 31 marzo 2023. Dal 1° aprile 2023, in prima applicazione, saranno automaticamente ricondotti agli incarichi di EQ. “Tuttavia, gli stessi incarichi di posizione organizzativa, in quanto conferiti secondo la previgente disciplina di cui agli artt. 13 e ss. del CCNL del 21 maggio 2018, proseguiranno fino alla naturale scadenza, con i valori di retribuzione di posizione in essere e senza alcuna riparametrazione degli stessi”*;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Unionale n. 8 del 12/01/2022 con la quale si è provveduto all'approvazione della dotazione organica e assetto organizzativo e alla graduazione per la determinazione del valore economico delle indennità di posizione;

Richiamati inoltre:

- il Decreto Presidenziale di nomina dei Responsabili dei Servizi per l'anno 2022 n. 1 del 12/01/2022;
- il Decreto Presidenziale di nomina dei Responsabili dei Servizi per l'anno 2021 n. 1 del 10/02/2021;
- il Decreto Presidenziale n. 4 del 25/10/2021 di nomina del Responsabile del Servizio di Polizia unionale;

Dato atto che il Segretario unionale è Responsabile dei Servizi relativi all'Area Amministrativa e Risorse umane;

Considerato che allo stato attuale l'Ente non ha in organico figure dirigenziali, ma esclusivamente dipendenti di cat. D utilizzati a tempo parziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 c. 557 della L. 311/2004 o in posizione di comando;

Ritenuto quindi di confermare quanto stabilito con decreti presidenziali n. 1 del 12/01/2022, n. 1 del 10/02/2021 e n. 4 del 25/10/2021;

Visti:

- le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità (art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39) e i curriculae professionali dei Responsabili dei Servizi;
- il D.Lgs 267/2000;

DECRETA

Di confermare per l'anno 2023 quanto stabilito con propri decreti presidenziali n. 1 del 12/01/2022, n. 1 del 10/02/2021 e n. 4 del 25/10/2021;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Personale, al Responsabile del Servizio Finanziario ed ai soggetti interessati;

Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line e sul sito internet dell'Ente sezione amministrazione trasparente.

IL PRESIDENTE
Avv. Francesco Alfieri

